

## ACCERTAMENTO

### **Finanziamento soci senza delibera assembleare: sono ricavi in nero**

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

## LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRANSFER PRICING

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il **finanziamento dei soci** può essere opposto al Fisco soltanto in presenza di regolari **delibere assembleari e scritture contabili**: in mancanza, si può ritenere che l'erogazione finanziaria costituisca una semplice **re-immissione in azienda di utili occulti**.

A queste conclusioni è giunta la **Corte di Cassazione**, con l'**ordinanza n. 24746, depositata ieri, 5 novembre**.

Il caso riguarda una **società raggiunta da un avviso di accertamento**: all'esito dei controlli effettuati, erano stati contestati **omessi ricavi per oltre 57.000 euro**, così come desunti dal conto **“Debiti verso soci”**.

La **società**, pur soccombente in primo grado, risultava **vittoriosa in Commissione Tributaria Regionale**, la quale qualificava come **ritualmente avvenuto il finanziamento dei soci**, facendo appello alle disposizioni di cui all'[articolo 2467 cod. civ.](#)

Proponeva ricorso, quindi, l'**Agenzia delle entrate**, ritenendo che il finanziamento fosse finalizzato a **reinserire nella società i ricavi occulti**: a queste conclusioni si giungeva anche in considerazione della **conduzione antieconomica della società**.

Alla luce della prospettata situazione la Corte di Cassazione, richiamando i principi espressi nella [precedente ordinanza n. 6104 del 01.03.2019](#), ha ribadito che, in tema di società a responsabilità limitata *“ai fini della qualificazione in termini di finanziamento della erogazione in denaro fatta dal socio della società, è determinante la circostanza che l'operazione sia stata contabilizzata nel bilancio di esercizio che costituisce il documento contabile fondamentale nel quale la società dà conto dell'attività svolta e che rende detta operazione opponibile a terzi, compreso l'Erario, essendo invece irrilevante la modalità di conferimento prescelta all'interno*

**dell'ente**" (la richiamata ordinanza è già stata oggetto di **approfondimento** con il **precedente contributo** "[Finanziamento soci: il verbale assembleare non è necessario](#)")

Pur in considerazione della citata ordinanza, giunge però a conclusioni che paiono essere diametralmente opposte, ritenendo che **l'assenza dei verbali assembleari** non poteva costituire una **mera irregolarità formale**, rappresentando gli stessi **elemento contabile fondamentale ai fini della qualificazione quale prestito dei soci**: la suddetta **qualifica contabile** assume conseguentemente rilievo, come è stato prima precisato, anche ai fini fiscali.

Conclude, quindi, la Corte di Cassazione, precisando che "**la legittimità di un finanziamento soci – opponibile al Fisco – richiede la regolarità formale delle delibere assembleari e delle scritture contabili, in tempo coerenti con l'andamento finanziario del periodo, diversamente l'erogazione finanziaria deve ritenersi re-immissione in azienda di utili occulti**".